

Scheda 12 – Salute

Procedura di infrazione n. 2010/0515 – ex art. 258 del TFUE.

“Mancata attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute

Violazione

La Commissione europea rileva che la direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, non è ancora stata attuata nel diritto nazionale italiano.

A norma dell'art. 12 della direttiva sopra menzionata gli Stati Membri assumono, entro il 30 giugno 2010, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento della stessa direttiva nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo la Commissione, osservando che le misure, sopra indicate, non sono state ancora comunicate da parte del Governo italiano, ne deriva che queste stesse non sono state ancora adottate. Di conseguenza, la direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 15 luglio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno provveduto al recepimento della direttiva 2007/43/CE nell'ordinamento italiano, mediante Decreto Legislativo del 27 settembre 2010 n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2010, n. 259.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 13 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0375 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento interno italiano, della direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, che modifica l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico”. La direttiva in questione dispone in ordine alle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli, prevedendo la proroga sino alla data del 31 dicembre 2010, delle prescrizioni previste dall’allegato III, parte 2 della direttiva 76/768/CEE, relative all’uso di tali sostanze.

L’art. 2 della direttiva 2009/159/UE prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, della direttiva medesima, entro il 31 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione europea rileva che le autorità italiane non hanno ancora emanato gli atti adeguati alla trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento italiano, della direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Il Ministero della Salute ha predisposto il testo di un Decreto Ministeriale finalizzato all’attuazione della direttiva in questione. Con nota prot. 37965 dell’11 ottobre 2010, il relativo documento è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, cui seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 14 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0374 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/155/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il livello di purezza richiesto per la sostanza attiva metazachlor”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento interno italiano, della direttiva 2009/155/CE. Tale direttiva è rivolta a modificare, all’allegato I della precedente direttiva 91/414/CEE, il livello massimo di toluene come impurità derivante dal processo di produzione della sostanza attiva detta “metazachlor”. Infatti, detto livello viene dalla presente direttiva portato dallo 0,01% allo 0,05%, sulla base della considerazione per cui tale innalzamento non induce altri rischi, oltre a quelli già preventivati in relazione al livello come precedentemente stabilito.

L’art. 2 della direttiva in oggetto prevede che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della direttiva stessa nel diritto nazionale, entro la data del 31 gennaio 2010.

Al riguardo, la Commissione europea ritiene che le autorità italiane non abbiano ancora emanato le misure opportune per garantire la trasposizione della presente direttiva nell’ordinamento interno.

Stato della Procedura

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane, in particolare il Ministero della Salute, hanno dato attuazione alla direttiva 2009/155/CE con D.M. 18/06/2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 231 del 02-10-2010. Si attende, pertanto, l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 15 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0373 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/153/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica all’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda il nome comune e la purezza della sostanza attive proteine idrolizzate (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata attuazione, da parte del Governo italiano, della direttiva 2009/153/CE. Tale direttiva è rivolta a modificare l’Allegato I della precedente direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda le proteine idrolizzate. Infatti si prevede che, nell’ambito di tale allegato I - atteso che le proteine idrolizzate possono essere derivate da vari composti organici - venga fatto riferimento al nome comune e alle specifiche relative alla purezza, come dal rapporto di riesame sulle medesime proteine, menzionato nella direttiva stessa.

L’art. 2 della direttiva in oggetto stabilisce che gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei all’attuazione della direttiva stessa, entro la data del 28 febbraio 2010.

In proposito, la Commissione osserva che il Governo italiano non ha ancora adottato le misure adeguate a garantire il recepimento, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, della direttiva di cui si tratta.

Stato della Procedura

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane, in persona del Ministero della Salute, hanno dato attuazione alla direttiva 2009/153/CE con D.M. 18/06/2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 231 del 02-10-2010. Pertanto, si attende l’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 16 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0372 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2009/146/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5 – diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza:Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della direttiva 2009/146/CE emanata dalla Commissione il 26 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2008/125/CE della Commissione che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5 – diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive.

L'art. 2 della sopra citata direttiva stabilisce che gli Stati membri pongono in essere i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati all'attuazione della direttiva stessa entro la data del 28 febbraio 2010.

La Commissione europea ritiene che le autorità italiane non abbiano ancora adottato le misure adeguate a garantire il recepimento, nell'ambito dell'ordinamento italiano, della direttiva in questione.

Stato della Procedura

Il 26 maggio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno recepito la direttiva 2009/146/CE con D.M. 18/06/2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 231 del 02-10-2010. Per questo motivo, si rimane in attesa dell'archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 17 – Salute**Procedura di infrazione n. 2010/0256 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2010/0001/UE che modifica gli allegati II, III e VI della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Salute; Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento interno italiano, della direttiva 2010/0001/UE che modifica gli allegati II, III e VI della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione, nella Comunità, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

In particolare, la presente direttiva modifica i suddetti allegati nel senso di depennare dagli elenchi, in essi riportati e concernenti le zone della Comunità ritenute protette dalla presenza dell’Erwinia amylovora, alcune località che prima vi erano comprese e che, attualmente, in quanto interessate dalla diffusione di tale agente patogeno, non possono esservi più ammesse.

L’art. 2 della direttiva in oggetto dispone che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi idonei al recepimento della direttiva stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 28 febbraio 2010.

In proposito, la Commissione ha rilevato, con lettera di Messa in Mora del 25 marzo 2010, che le autorità italiane non avevano ancora assunto le misure idonee all’attuazione di tale direttiva nel diritto nazionale.

Le autorità italiane ritengono di aver dato attuazione alla direttiva in questione tramite decreto ministeriale emanate, il 2 agosto 2010, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Tuttavia, poiché la Commissione europea ha eccepito che, al 30 settembre 2010, non era stata effettuata nessuna comunicazione - relativamente ai provvedimenti adottati dall’italia per la trasposizione della direttiva in oggetto – ha ritenuto di inviare alle autorità italiane un Parere Motivato.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ex art. 258 TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva in oggetto mediante Decreto emanato il 2 agosto 2010 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali . Si rimane quindi in attesa dell’archiviazione della presente procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 18 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/4583 – ex art. 258 del TFUE.**

“Trattato CE: Applicazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; Ministero Lavoro, Salute e Politiche Sociali; Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Violazione

La Commissione europea rileva come la direttiva 2000/13/CE, che detta regole comuni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari, non abbia ricevuto un’attuazione corretta. L’art. 6 par.1 di detta direttiva stabilisce la regola generale per cui gli ingredienti di un prodotto alimentare debbono essere indicati nell’etichetta del prodotto stesso, al fine di garantire al consumatore un’informazione adeguata. Tale principio, tuttavia, viene derogato da una serie di eccezioni definite al paragrafo 2, a norma del quale taluni prodotti specifici - come i formaggi, il burro e, a talune condizioni, il latte e le creme di latte fermentati – sono esentati dall’obbligo di recare la menzione, sulla propria etichetta, degli ingredienti in essi contenuti. Tuttavia, anche per i prodotti suddetti, non è consentito beneficiare della dispensa in questione quando, nel caso particolare, gli ingredienti rientrino nell’elenco di allergenici di cui all’allegato II della direttiva. Pertuttavia, ove la presenza degli allergenici in questione, nella composizione dei prodotti suddetti, venga segnalata nella “denominazione di vendita del prodotto stesso”, la normativa europea stabilisce che non risulta più necessario, in proposito, replicarne l’indicazione nell’etichetta. Al riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana di recepimento della direttiva nell’ordinamento interno, ovvero il D.Lgs n. 109/1992, introduce alcune non consentite modifiche al testo comunitario. Infatti - per quanto riguarda i prodotti che la direttiva esenta dalla menzione degli ingredienti nell’etichetta, cioè il latte, il burro ed affini, salvo la presenza di allergenici - la norma nazionale prevede che, ove fra gli ingredienti figurino appunto sostanze allergeniche, l’obbligo di menzionare le stesse nell’etichetta ritorni operante in modo assoluto ed inderogabile, anche se dette sostanze risultino indicate nella “denominazione di vendita del prodotto”. Pertanto, sotto tale profilo, la direttiva non avrebbe ricevuto una puntuale attuazione, in quanto, ai sensi della stessa, i componenti allergenici di qualsiasi prodotto alimentare (compresi i derivati del latte di cui all’art. 7, par. 2), pur soggetti alla regola generale di indicazione nell’etichetta del prodotto medesimo, possono tuttavia sottrarsi a tale disciplina nel caso in cui il consumatore, grazie alla citazione degli stessi nella “denominazione di vendita della merce”, risulti già edotto della loro presenza.

Stato della Procedura

Il 20/11/2009 è stata inviata una Messa in Mora ex art. 258 TFUE. In adeguamento ai rilievi comunitari, le autorità italiane hanno emanato il D. Lgs n. 181 del 23 giugno 2003.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.

Scheda 19 – Salute**Procedura di infrazione n. 2009/0515 - ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, nel diritto interno italiano, della direttiva 2008/47/CE che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Ai sensi dell'art. 2 della direttiva in questione, gli Stati membri adottano, entro la data del 29 ottobre 2009, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per dare esecuzione alla direttiva stessa, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Allo stato attuale, non risultano essere stati emanati provvedimenti di recepimento, nell'ambito del diritto interno italiano, della direttiva succitata.

Stato della Procedura

Il 30 settembre 2010 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio finanziario dello Stato.